



## **Proposta di riforma della 368/99 riguardante la Formazione Specialistica in Medicina Generale**

### **Articolo 1**

(denominazione-durata del corso-finalità della professione)

La durata del corso è di anni 4 e si articola in:

- 2 anni formazione presso strutture ospedaliere universitarie o convenzionate, che rispettino i requisiti minimi per la formazione e siano riconosciute dall'Osservatorio Nazionale.
- 2 anni di lavoro - formazione presso:
  - Studi dei medici di assistenza primaria (in singolo ed in associazione) in accordo con le norme europee vigenti (almeno 12 mesi)
  - Attività della Medicina Generale (est, medicina penitenziaria).
  - Strutture presenti sul territorio: Consultori - Hospice - CSM - Pediatria di libera scelta.

Il percorso formativo dovrà prevedere delle ore di formazione che dovranno avere carattere teorico, privilegiando la discussione di casi clinici e l'interazione con i discenti.

La Medicina Generale ha lo scopo di riconoscere e trattare le nuove manifestazioni patologiche e le cronicità legate al paziente; rappresenta un elemento di raccordo e collaborazione con le altre specialità che operano nel sistema ospedaliero.

L'obiettivo di suddetta Scuola di specializzazione è quello di formare medici in grado di riconoscere e trattare le nuove patologie e le cronicità del paziente, capaci di gestire in modo olistico l'individuo rispondendo ai bisogni di salute, di acquisire capacità manageriale. Il medico alla fine del suo percorso di specializzazione deve rappresentare un elemento di raccordo e collaborazione con le altre specialità che operano nel sistema ospedale-territorio.

### **Articolo 2**

(formazione universitaria)

Lo specializzando lavorerà per 2 anni, rispettando il raggiungimento degli obiettivi formativi e il monte ore di 38 ore settimanali, presso i dipartimenti ospedalieri con la supervisione di un tutor che avrà il compito di guidarlo nel suo percorso formativo, implementandone le conoscenze teorico pratiche (competenze relative alle ecografie cliniche, spirometrie e diagnostica di primo livello).

00197 Roma – Viale Parioli 40 – Tel. – 06.45.42.26.16

*E-mail:* [snami@snami.org](mailto:snami@snami.org) – *Pec* [snami@pec.snami.org](mailto:snami@pec.snami.org) - *Sito Internet:*  
[www.snami.org](http://www.snami.org)

#### Dipartimenti:

- Medico 12 mesi (rotazione mensile):  
malattie infettive, reumatologia, nefrologia, cardiologia, neurologia, psichiatria, geriatria, medicina interna, pneumologia, endocrinologia, dermatologia
- Chirurgico 6 mesi (rotazione mensile):  
chirurgia Generale, oftalmologia, otorinolaringoiatria, ginecologia.
- Emergenze-urgenza: 6 mesi.

#### Articolo 3 (formazione territoriale)

Il Medico lavora presso le strutture sotto elencate rispettando il raggiungimento di obiettivi formativi e il monte ore di 38 ore settimanali, con la supervisione di un tutor che avrà il compito di supervisionare il percorso formativo di quest'ultimo.

#### Strutture:

- Studio Medico di Assistenza Primaria
- Medicina Penitenziaria
- Emergenza Sanitaria Territoriale e Centrale Operativa
- CSM
- Consultori - Centri Vaccinali
- Hospice
- Pediatria di libera scelta

#### Articolo 4 (obiettivi formativi)

Gli obiettivi formativi sono individuati da una commissione mista Università - Medici di Medicina Generale che avrà il compito di redigere un elenco dettagliato. Il Medico dovrà raggiungere tutti gli obiettivi formativi per l'acquisizione del titolo finale.

#### Articolo 5 (dipartimento misto Medicina Generale)

Dipartimento misto dell'Università - Medici di Medicina Generale, in cui confluiscono le due realtà che dovranno coesistere e collaborare e all'interno delle quali svolgere le attività di assistenza, ricerca e didattica.

00197 Roma – Viale Parioli 40 – Tel. – 06.45.42.26.16

*E-mail:* [snami@snami.org](mailto:snami@snami.org) – *Pec* [snami@pec.snami.org](mailto:snami@pec.snami.org) - *Sito Internet:*  
[www.snami.org](http://www.snami.org)

Articolo 6  
(osservatorio nazionale)

L'osservatorio Nazionale ha lo scopo di valutare la qualità formativa delle strutture in cui opera il medico in ogni regione. Lo specializzando deve trovarsi nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi formativi. Lo stato dovrà impegnarsi ad offrire le medesime opportunità formative a tutti gli specializzandi indipendentemente dal luogo in cui essi svolgano la loro formazione.

Articolo 7  
(ACN)

Per i medici in specializzazione in medicina generale è prevista una sezione dedicata all'interno dell'accordo collettivo nazionale al fine di inquadrare contrattualmente ed amministrativamente il lavoratore.

Il medico specializzando in medicina generale sarà quindi inquadrato contrattualmente come lavoratore autonomo convenzionato con il SSN.

Articolo 8  
(compatibilità)

Il percorso è compatibile con Master e Corsi di Formazione, anche non Universitari, al pari delle altre specializzazioni.

Articolo 9  
(incompatibilità)

Il percorso di specializzazione è incompatibile con qualsiasi altro percorso di formazione specialistica universitaria.

Articolo 10  
(retribuzione e assicurazione)

Il lavoro dello specializzando in Medicina Generale è retribuito con un compenso pari al compenso delle altre specialità di area medica.

Articolo 11  
(norme transitorie)

Il titolo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale è assimilabile al titolo di Specialista in Medicina Generale dopo un anno di attività come medico di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria.

I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale concludono l'iter formativo già iniziato acquisendo il titolo di specialista in Medicina Generale.

00197 Roma – Viale Parioli 40 – Tel. – 06.45.42.26.16

*E-mail:* [snami@snami.org](mailto:snami@snami.org) – *Pec* [snami@pec.snami.org](mailto:snami@pec.snami.org) - *Sito Internet:*  
[www.snami.org](http://www.snami.org)